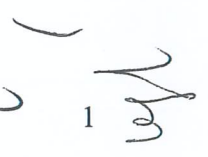
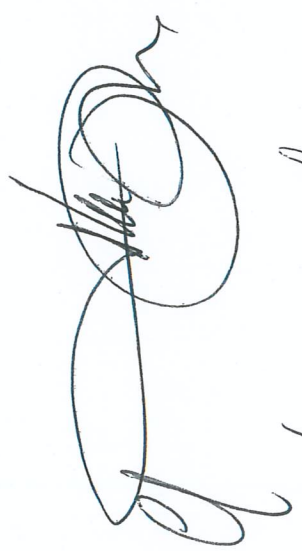
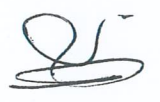
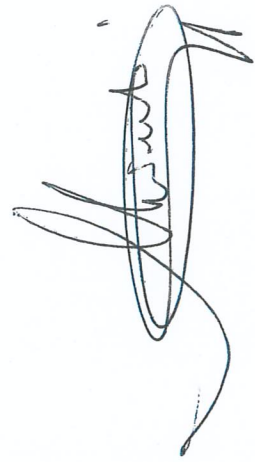


**STATUTO DELL'AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

**TRA I COMUNI DI AZZANO MELLA,
BORGOSATOLLO, BOTTICINO, CAPRIANO DEL COLLE, CASTENEDOLO, FLERO,
MAZZANO, MONTIRONE, NUVOLENTA, NUVOLERA, PONCARALE, REZZATO,
SAN ZENO NAVIGLIO.**

(artt. 30 e 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1
Costituzione

1. Fra i Comuni di: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio (di seguito, "Comuni"), ai sensi degli artt. 30 e 114 del d.lgs. n. 267/2000 e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli Comuni, è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata "Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona" (di seguito, "Azienda"), per l'esercizio di attività e servizi di competenza dei medesimi come definiti dal successivo art. 3.
2. L'Azienda è ente strumentale dei Comuni ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dal presente Statuto.

Art. 2
Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è in Rezzato (BS), piazza Vantini n. 21.
2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile (di seguito, "Assemblea") possono essere istituite sedi operative in località diverse.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda in sedi diverse risponde alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni associati.

Art. 3
Scopo e finalità

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi socioassistenziali, socioeducativi, sociosanitari e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona di competenza comunale, mediante:
 - la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale;
 - la gestione di servizi di competenza istituzionale dei Comuni che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei Comuni e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:
 - anziani;
 - disabili;
 - minori/nuclei familiari;

- emarginazione adulta.
3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto l'Azienda ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di diversificare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.
 4. Con deliberazione dell'Assemblea sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, i servizi e le attività conferite.
 5. L'Azienda può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del co. 3.
 6. L'attività aziendale è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla l. n. 328/2000 – Piani di Zona;
 - b) rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione strumentale rispetto ad essi;
 - c) strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
 - d) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
 - e) accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
 - f) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
 - g) creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dei Comuni che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
 - h) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
 - i) approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
 - j) mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
 - k) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica;
 - l) sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
 - m) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
 - n) attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.
 7. I Comuni possono conferire ulteriori attività/servizi di propria competenza, integrando eventualmente il presente Statuto, qualora ritengano opportuno gestirli a livello sovracomunale.

Gestione dei servizi

1. L'Azienda eroga i servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta, a mezzo della propria struttura organizzativa (e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, attraverso acquisto di servizi e prestazioni) ovvero tramite la partecipazione a istituzioni non lucrative ovvero ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.
2. L'Azienda può accedere, in via sussidiaria e non suppletiva, nella gestione dei servizi a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'Azienda è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni.
4. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

Durata

1. L'Azienda ha durata fino al 31 dicembre 2056, a decorrere dalla data di stipulazione dell'Atto costitutivo.
2. Al suindicato termine, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, siccome legittimi.
3. È facoltà dei Comuni prorogare la durata dell'Azienda per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi comunali competenti.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi entro il 30 giugno 2056.

Art. 6

Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
2. La partecipazione all'Azienda deriva da:
 - a) conferimento del capitale di dotazione;
 - b) conferimento di servizi attinenti l'oggetto.
3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 7

Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
 - a) la partecipazione all'Assemblea con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
 - b) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - c) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda.

Art. 8

Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Comune partecipa all'Assemblea con un proprio rappresentante.
2. I Comuni sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda, alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. I Comuni sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. I Comuni debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art. 13.
5. I Comuni possono infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi aziendali competenti.

Art. 9

Capitale di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della costituzione dell'Azienda, i Comuni provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2005, per un ammontare di € 0,35 per abitante.

Art. 10

Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Comune è rappresentato nell'Assemblea dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata ex art. 17 co. 3 del presente Statuto.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto.

Art. 11

Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. I Comuni che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.
2. Il voto dei Comuni soggetti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del *quorum* necessario per la validità della seduta.

Art. 12

Modalità di accoglimento di nuovi Enti

1. L'Assemblea delibera in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Comuni.
2. L'ammissione di Comuni è subordinata al versamento del soggetto entrante del quantum previsto al precedente art. 9.
3. Possono essere ammessi quali aderenti anche altri Enti Pubblici, ovvero Aziende e/o forme associative di matrice pubblicistica aventi finalità comparabili. In questo caso, ai fini del presente Statuto, ogni atto/attività qui indicati è da intendersi posto a capo dell'organo competente del soggetto, diverso dal Comune, associato. Le relative modalità sono determinate dall'Assemblea.

Art. 13

Criteri di partecipazione alla spesa

1. I Comuni provvedono alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente dell'Azienda erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.

Art. 14

Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, purché ciò non divenga prevalente sull'attività istituzionale.

Art. 15

Recesso

1. I Comuni possono recedere dall'Azienda secondo le forme e modalità previste dai commi seguenti. In ogni caso il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso nell'Azienda.
2. Il recesso deve essere notificato mediante PEC diretta al Presidente dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
3. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
4. Per la liquidazione della quota di pertinenza del Comune che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, potrà cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, viene ripartito tra i singoli Comuni in ragione della quota di partecipazione ex art. 7 co. 1 lett. b) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul proprio territorio, con i relativi beni mobili e attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Comune, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. Nel caso di recesso di un singolo Comune, la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti da esso effettuati è al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 17 L'Assemblea

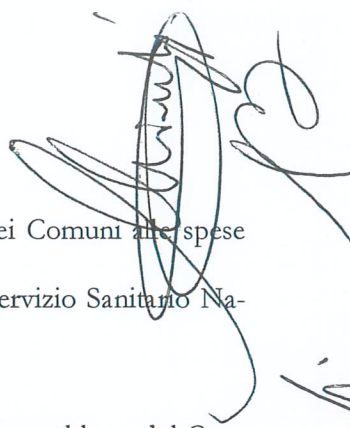
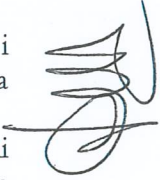
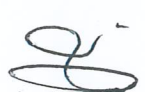
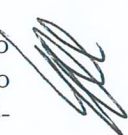
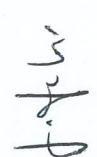
1. L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con i Comuni.
2. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Comune o da loro delegati.
3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato e ha efficacia fino a espressa revoca.
4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, si vede attribuita la funzione vicaria.
5. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa del Comune.
6. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 18 Durata

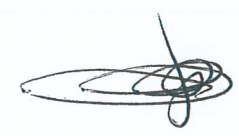
1. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 19 Attribuzioni dell'Assemblea

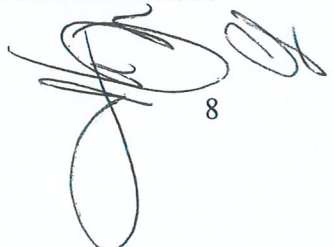
1. L'Assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:
 - a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
 - b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - d) nomina il Revisore dei conti;
 - e) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti;
 - f) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, attraverso la formazione del Piano Programma Triennale;
 - g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa;
 - h) approva gli atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. L'Assemblea delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 - i) proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi competenti dei singoli associati;
 - j) richieste d'ammissione d'altri Enti pubblici all'Azienda;
 - k) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - l) scioglimento dell'Azienda;
 - m) proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- n) modifiche dei parametri di determinazione dei criteri di partecipazione dei Comuni alle spese dell'Azienda;
- o) convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- p) sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- q) stipula finanziamenti che non importino impegni diretti;
- r) approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento della stessa Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- s) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta.
3. Viene rimessa altresì alla competenza dell'Assemblea, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni, l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione, senza necessità di preventiva formale approvazione da parte dei Consigli comunali degli stessi.
4. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 20 **Adunanze**

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, per l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 19 co. 1 lett. h).
2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da 4 o più componenti. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatte salve diverse disposizioni previste dalla stessa.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
- 
- 

Art. 21 **Convocazione**

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante PEC altre modalità individuate dall'Assemblea con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti dei Comuni.
5. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
6. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.
- 
- 
- 
- 8

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 22
Validità delle sedute

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei 3/4 dei componenti.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni presenti rappresentino almeno il 50% dei componenti. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 23
Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto come fissato dall'art. 10 del presente Statuto,
2. È valida la deliberazione approvata dalla maggioranza dei presenti fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 24.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 24
Maggioranza qualificata

1. È necessaria la maggioranza qualificata del 75% (3/4) dei componenti l'Assemblea per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a) nomina del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente;
 - b) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione o revoca di un suo membro;
 - d) revoca del Presidente dell'Assemblea;
 - e) nuove ammissioni di Enti Pubblici all'Azienda;
 - f) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - g) modifiche statutarie;
 - h) scioglimento dell'Azienda;
 - i) determinazione degli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
 - j) approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 19 co. 1 lett. h);
 - k) contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - l) modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, successivamente alla seconda votazione infruttuosa si procede al ballottaggio fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato

il maggior numero di voti. Sono quindi nominati coloro che, con tale procedura, ottengono il maggiore numero di voti.

3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati fino al doppio dei membri da eleggere.

Art. 25

Il Presidente e il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 24, è investito dell'Ufficio per 5 anni fatta salva la conclusione del proprio mandato amministrativo entro i 5 anni. Egli esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) trasmette ai Comuni gli atti fondamentali dell'Azienda;
 - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Vicepresidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea più anziano di età.
4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.

Art. 26

Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento di cui al co. 1 è approvato con la maggioranza qualificata prevista dal precedente art. 24.

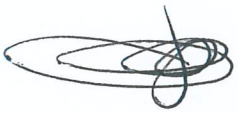
Art. 27

Commissioni tecniche

1. Al fine di addivenire ad una condivisione mirata delle risorse, per il tramite di un'attenzione ai bisogni e puntualità di risposte ai Comuni, e ai destinatari, in generale, l'Azienda si avvale della consultazione di Commissioni Tecniche composte dai responsabili delle Aree di Servizi alla persona dei Comuni e/o operatori sociali comunali di comprovata esperienza e preparazione.
2. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
 - a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
3. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

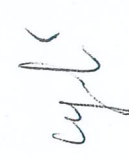
Art. 28

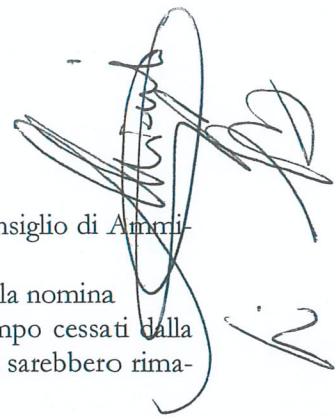
Il Consiglio di Amministrazione. Composizione e nomina.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da cinque membri.
 2. La composizione del Consiglio di Amministrazione è predisposta in conformità alla normativa vigente. Fatte salve eventuali ulteriori cause e condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, non può essere nominato alla carica di Presidente o di membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità:
 - a) essere Amministratore/Rappresentante di imprese o altri soggetti comunque denominati esercanti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi erogati dall'Azienda sullo stesso territorio;
 - b) essere parente o affine, fino al terzo grado, di Sindaco, Consigliere o di Assessore di uno dei soggetti associati all'Azienda.
 3. È in ogni caso richiesta specifica e comprovata esperienza sui temi/attività d'interesse dell'Azienda. A tal fine l'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell'Azienda.
 4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni, ed è rinnovabile.
 5. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese secondo la seguente procedura:
 - a) il Presidente dell'Assemblea, raccolte le indicazioni dei Comuni, presenta la rosa dei candidati, i quali devono accettare per iscritto la propria candidatura e impegnarsi formalmente a perseguire gli obiettivi dell'Azienda nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - b) la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea per la votazione secondo la procedura stabilita dal precedente art. 24.
 6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente. Quest'ultimo collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Art. 29

Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

- 
- 
- 
- 
- 
1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di tre componenti del Consiglio d'Amministrazione, determinano la decadenza del medesimo.
 2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea convoca la stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
 4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
 5. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
 6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea.
 7. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Consigliere sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

- 
8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 9. L'eventuale surrogazione dei Consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina
 10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

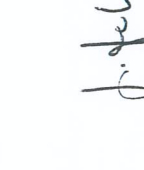
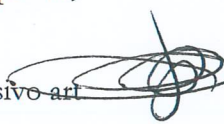
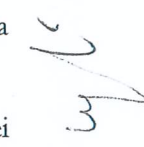
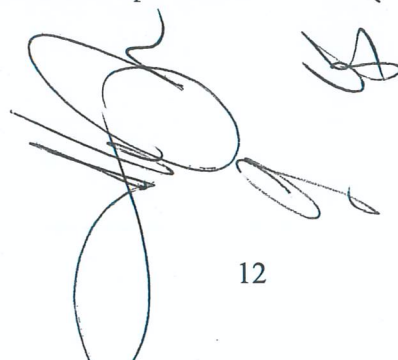
Art. 30

Divieto di partecipazione alle sedute

- 
1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 
- 
- 
1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
 2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
 3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
 4. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
 - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:
 - a) la nomina del Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
 - b) la gestione delle procedure di selezione del Direttore secondo quanto stabilito al successivo art. 36;
 - c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - d) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore;
 - e) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) l'attuazione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi nonché dei documenti fondamentali di cui all'art. 19 co. 1 lett. h);
 - g) la definizione e l'attuazione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
 - h) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
 - i) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea, al proprio Presidente e al Direttore.
 7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea.
- 
- 
- 
- 

Art. 32

Convocazione

1. Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento così come predisposto dal Presidente del medesimo e approvato dall'Assemblea.

Art. 33

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:
- a) promuove l'attività dell'Azienda;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda;
 - d) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - e) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda;
 - f) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - g) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - i) firma, unitamente al segretario, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j) sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;
 - k) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;
 - l) stipula il contratto individuale di lavoro del Direttore.

Art. 34

Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Per esigenze di contenimento della spesa, lo svolgimento dei compiti previsti da parte dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compreso i Presidenti, è a titolo gratuito. Qualora sia previsto da norme di legge, l'Assemblea può riconoscere indennità o gettoni di presenza entro i limiti colà stabiliti.

Art. 35

Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 36

Il Direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di amministrazione. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.
2. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in vigore presso l'Azienda.
3. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato.
5. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico del Direttore eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore:
 - a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;
 - c) garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione ed inseriti nella carta dei servizi aziendale;
 - d) garantisce il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
 - e) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda;
 - f) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - g) gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e della dotazione organica;
 - h) se invitato, partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - i) conclude contratti, dispone spese, emette mandati, assegni, bonifici, contrae mutui previsti in atti fondamentali dall'Assemblea;
 - j) è responsabile del procedimento di selezione e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - k) sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità aziendale;
 - l) conferisce, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, incarichi e/o collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nel rispetto della normativa vigente;
 - m) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
2. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 38 Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione

ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda.

Art. 39 Il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali. Per tali forme di collaborazione l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato e personale dipendente da Enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione di curricula che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

Giorgio Sordani
Maffei
Lupatini
Amato

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art. 40 Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del d.P.R. n. 902/1986, titolo III e dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000.
2. I documenti contabili fondamentali sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 19 co. 1 lett. h) del presente Statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo Comune.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Azienda.

Art. 41 Finanza

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a) conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
 - b) i contributi dei Comuni;
 - c) i contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - d) i proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati dal presente Statuto;
 - e) prestiti o accensione di mutui.

Art. 42 Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 43 Disciplina generale dei contratti

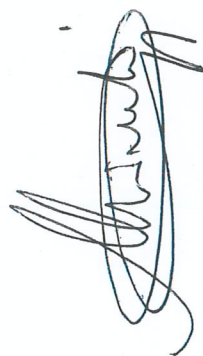
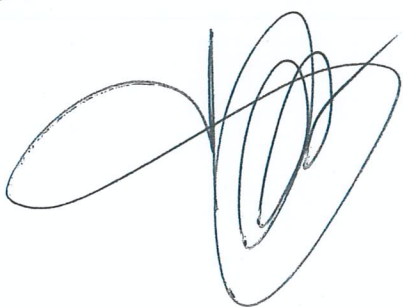
1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ai noleggi ed alle somministrazioni e prestazioni di servizi di cui necessita per il perseguimento dei propri fini, l'Azienda provvede mediante contratti alla cui stipulazione essa addiviene mediante il ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziali, ai sensi di legge. Apposito regolamento interno disciplina le modalità delle suddette procedure.
2. Apposito regolamento dell'Azienda determina la natura e il limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento degli uffici e servizi, dell'Azienda, l'urgente provvista di materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

3. All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma, provvede il Direttore sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate dal comma 1 del presente articolo ma nel rispetto delle norme e delle cautele all'uopo stabilite dal regolamento speciale
4. Il regolamento stabilisce anche il termine entro cui il Direttore deve rendere periodicamente conto delle spese eseguite con il sistema in economia, unitamente alla documentazione giustificativa relativa.
5. Per l'esecuzione delle spese in economia il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'accreditamento di fondi a favore del Direttore, stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi dell'Azienda. Il Direttore dispone delle somme accreditate mediante assegni emessi a favore proprio o di terzi. Con lo stesso termine di cui al comma 4 il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto delle spese erogate, insieme ai documenti di spesa

Art. 44 Revisore dei conti

1. È nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.
2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.
3. Esso dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

Giovanni Santini

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 45 Controversie

1. Ogni controversia tra i Comuni o tra essi e l'Azienda, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione degli atti fondamentali (Convenzione e Statuto), salvo diretto ricorso all'autorità giudiziaria, è ordinariamente rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 46 Inizio attività dell'Azienda

1. L'attività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.